



COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 79 DEL 27.11.2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 71 DEL 23.11.2010
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 29.09.2014

INDICE

TITOLO - I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA
- ART. 2 RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI
- ART. 3 ESPOSIZIONE E VALIDITA' DEI TITOLI
- ART. 4 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

TITOLO - II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- ART. 5 OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI
- ART. 6 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE
- ART. 7 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO
- ART. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
- ART. 9 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
- ART. 10 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 11 OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO
- Art. 12 OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
- ART. 13 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
- ART. 14 OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI
- Art. 15 OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA
- Art. 16 OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME
- Art. 17 INSTALLAZIONE DI INSEGNE- TARGHE- VETRINE-
- ART. 18 LUMINARIE
- ART. 19 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 20 REVOCA DELLE CONCESSIONI

TITOLO - III -
PULIZIA, DECORO ED ORDINE DELL'ABITATO

- ART. 21 ESTIRPAMENTO DELL' ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE
- ART. 22 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 23 DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
- ART. 24 DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI
- ART. 25 CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI
- ART. 26 LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 27 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI
- ART. 28 BATTITURA DI PANNI E TAPPETI
- ART. 29 PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI ED ABITAZIONI
- ART. 30 MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI
- ART. 31 DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART. 32 TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI
- ART. 33 TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE
- ART. 34 SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO
- ART. 35 EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE
- ART. 36 DIVIETI GENERICI
- ART. 37 CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CAMPER ED ACCAMPAMENTI

TITOLO -IV -
QUIETE E SICUREZZA NELL'ABITATO

- ART. 38 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 39 ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA
- ART. 40 TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA
- Art. 41 ABITAZIONI PRIVATE
- Art. 42 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
- ART. 43 CORTEI - PROCESSIONI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI
- ART. 44 CUSTODIA DI ANIMALI

Art. 45 CIRCOLAZIONE E DETENZIONE DEI CANI IN LUOGHI PRIVATI, PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO

Art. 46 DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART. 47 IMPIANTO DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI ABITAZIONI

ART. 48 SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE

ART. 49 DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

ART. 50 MESTIERI GIROVAGHI

ART. 51 DEPOSITO DI CICLI - CARROZZELLE E CARRIOLE

ART. 52 ROVINA DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATO

ART. 53 COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

ART. 54 PROTEZIONI IN OCCASIONI DI LAVORO

ART. 55 PROTEZIONE DI POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

ART. 56 APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI

ART. 57 PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

ART. 58 ESPOSIZIONI

ART. 59 USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

ART. 60 IMPIANTI- CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

ART. 61 GENERICI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

ART. 62 USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

TITOLO -V -
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 63 ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI

ART. 64 REMISSIONE IN PRISTINO

TITOLO - VI -
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO - I -
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o da regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti anche temporaneamente, al pubblico passaggio.
3. Il servizio di Polizia Urbana è svolto dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché dagli altri funzionari od operatori che nell'ambito del servizio cui sono destinati abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di fare osservare le disposizioni emanate dalla Pubblica Autorità.
4. Salvo diverse esplicite previsioni normative, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge i predetti pubblici ufficiali possono accedere nei locali e negli ambienti soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale, nei quali si svolgano attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria devono osservarsi le norme vigenti in materia di Procedura Penale.

ART. 2
RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

1. Ogni richiesta relativa ad un titolo autorizzativo previsto dal presente regolamento deve essere indirizzata al Comune di Fontanafredda con apposita domanda redatta in conformità alle leggi sul bollo e deve essere corredata dai documenti eventualmente occorrenti allo scopo.
2. Per decidere sulla richiesta, il coordinatore d'area responsabile si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune e all'uopo può disporre l'assunzione di informazioni ed il compimento di accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il responsabile del procedimento, all'occorrenza, ha la facoltà di invitare il richiedente a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando un termine non superiore a trenta giorni - quando la legge non preveda termini differenti - che può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi, particolarmente quando si renda necessario procedere all'approntamento di locali o all'esecuzione di lavori.

4. I titoli autorizzativi si intendono accordati al titolare alle seguenti condizioni:

- a) personalmente, salvo espressa delega a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il concessionario, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) con facoltà da parte dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;

5. Il rilascio o la validità di alcuni titoli può essere subordinato:

- a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora lo si ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune, sempre a spese del richiedente;
- c) con l'obbligo, quando previsto da norme di legge e regolamenti, ritenuto necessario dal funzionario addetto al rilascio, di versare una cauzione o fornire una fidejussione, a garanzia del risarcimento di eventuali danni recati alla proprietà comunale.

6. Nel testo dei titoli o con provvedimento successivo potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

ART. 3

ESPOSIZIONE E VALIDITA' DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi devono comunque essere esibiti a richiesta degli agenti od operatori incaricati.

2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento del titolo autorizzativo, l'avente diritto potrà richiedere copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

3. Salvo diversa disposizione, i titoli non possono avere validità superiore ad un anno.

4. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante presentazione di nuova istanza, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

5. Qualora il Coordinatore responsabile lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

ART. 4

SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

1. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

a. possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente,

b. possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse.

c. possono, inoltre, essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

2. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con provvedimento scritto, motivato dal Coordinatore responsabile. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Comune.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Il Coordinatore responsabile può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.

5. In ogni momento possono essere disposti accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO - II -

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 5

OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale è proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale e di brevissima durata, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi.

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà presentare domanda al Sindaco ovvero al Coordinatore

di Area, indicando nella medesima l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Sono soggetti alla preventiva e specifica autorizzazione le occupazioni di aree e spazi di dominio pubblico, dominio privato gravato da servitù di passaggio, comprese le gallerie i portici, i canali ed i rii, i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito, le aree di proprietà privata confinanti con la strade pubbliche destinate allo spettacolo viaggiante e o attività circensi.

2. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, occupazioni effettuate con atto autorizzativo di durata superiore ad anni uno, oppure temporanee di qualsiasi natura di durata inferiore ad anni uno, nonché quelle necessarie ad effettuare particolari attività: trasloco, carico e scarico, deposito di materiale ed attrezzatura per lavori edili. Tali occupazioni temporanee sono rinnovabili mediante presentazione di istanza, da parte del titolare della concessione ed autorizzazione da presentarsi almeno dieci giorni prima della scadenza.

3. Nel provvedimento, possono essere inserite le prescrizioni che saranno ritenute opportune nell'interesse pubblico e del Comune compreso il deposito di cauzione, il cui importo verrà di volta in volta stabilito dal competente Ufficio, a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi dell'area occupata nonché l'eventuale riparazione e/o sostituzione di parte danneggiata.

4. L'area servizi territoriali del Comune di Fontanafredda è incaricato di espletare il controllo sul ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 6

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili o per il taglio delle siepi, sono consentite, senza necessità di avvalersi di autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco. Nel luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base vi siano persone in grado di custodirle.

ART. 7
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Devono, invece, essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica. In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità e dei mezzi di emergenza e soccorso.

ART. 8
**DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

1. I titolari di un titolo autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico devono limitare la stessa alla superficie, alla durata ed alle altre condizioni imposte. Inoltre, al termine della concessione devono riportare lo spazio occupato nello stato in cui si trovava.

2. Ad essi, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

3. Il protrarsi dell'occupazione oltre il termine temporale indicato nelle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, senza aver chiesto ed ottenuto la previa autorizzazione del Comune, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

ART. 9
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco, richiesta di autorizzazione, da sottoporre alla valutazione dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole

pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio, fatta salva l'esigenza di soddisfare le necessità di associazioni inerenti attività già concordate con il Comune.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, salvo l'urgenza concordata con l'Amministrazione Comunale.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico..-

6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.-

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svicolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati esperito dal personale dell'Area Servizi Territoriali.

ART.10

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attivati di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, fatti salvi particolari casi i cui soggetti privati, titolari di aree idonee, siano disposti ad acconsentire il temporaneo utilizzo delle stesse per l'installazione delle attrazioni.

Articolo 11
OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. L'occupazione di area pubblica o di area privata sottoposta a servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa-cicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non vi siano di ostacolo motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

2. L'occupazione non può essere consentita sui marciapiedi quando non sia garantito in modo permanente uno spazio di almeno m. 1.50.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, degli enti preposti per competenza.

Art. 12
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole dell'ente preposto.

ART. 13 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e i relativi accessori, sporgenti su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a m. 2.20 dal suolo se sporgenti su marciapiede, o un'altezza inferiore a m. 5.10 dal suolo se sporgenti sulla carreggiata.

3. Il Coordinatore, nel provvedimento di autorizzazione, stabilisce la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a ml 2.20 dal suolo.

4. Per le tende perpendicolari e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni e delle arcate, il funzionario stabilisce, a seconda dei casi e delle condizioni, se il permesso possa essere rilasciato, valutando la particolare contingente situazione, nonché la sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

5. Le tende devono essere collocate in modo tale da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere alla vista del pubblico, in modo particolare qualora trattasi di bene di interesse artistico, monumentale o storico.

6. L'autorizzazione deve essere negata allorché l'edificio ove s'intenda collocare una tenda rivesta particolare interesse artistico.

7. In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate qualora vi sia rischio che da esse derivi intralcio o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione dei veicoli.

ART. 14
OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comune di Fontanafredda, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.-
2. Accertato che nulla osti, Il Coordinatore preposto restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art.15
OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Art.16
OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni o simili, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
L'autorizzazione deve essere richiesta almeno tre giorni prima.
L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
3. L'attività di cui al comma 1. in ogni caso deve essere autorizzata. Il Sindaco, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare nonché della compatibilità con l'ordine pubblico, può concedere l'autorizzazione.

L'attività in questione è vietata nelle aree adiacenti gli Uffici Comunali, le Chiese, le Scuole ed i Cimiteri.

Art.17

INSTALLAZIONE DI INSEGNE- TARGHE- VETRINE-

1. Salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano la circolazione stradale o da altri specifici regolamenti è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose senza autorizzazione del Comune.

2. L'Autorità Comunale può disporre che quanto previsto dal presente articolo abbiano determinate caratteristiche conformi alle esigenze ambientali e di quelle derivanti dalla circolazione stradale.

ART. 18

LUMINARIE

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

6) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti dovranno essere rimossi.

7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di

danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

ART. 19

ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ART. 20

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di area o suolo pubblico può essere sospesa o revocata dal Coordinatore competente al suo rilascio, in qualsiasi momento, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento o a quelle contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici e prioritari motivi di interesse pubblico. E' ulteriore motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso dalle prescrizioni contenute nella concessione.

TITOLO - II -

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DELL'ABITATO

ART. 21

ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE

1. I proprietari, i detentori o i possessori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade sono obbligati ad avere costante cura delle siepi e delle piante affinché le stesse non sporgano sulla sede stradale, occultandone la visibilità soprattutto nei tratti in curva, nascondendone la segnaletica stradale e coprendo la pubblica illuminazione e dunque costituendo pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale dalla propria proprietà.

2. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a metri 2,00.

3. Su tutti i terreni posti sul centro abitato, deve essere garantita la manutenzione e la pulizia, gli stessi devono essere curati e l'erba tagliata, affinché non possa diventare ricettacolo in particolare per ratti e rettili, tali da non creare problemi igienico sanitari ed al fine di evitare il degrado urbano.

4. L'erba tagliata, ad eccezione di quella triturrata e i residui di potature dovranno comunque essere rimossi ed avviati al corretto smaltimento, non è consentito lasciarli accatastati sul terreno (esclusa la zona di compostaggio).

5. Qualora venga accertata la violazione del presente articolo, verrà imposto al proprietario o al detentore del fondo, al fine di effettuare i dovuti lavori di potatura e sfalcio, un periodo di giorni 10. Terminato tale periodo, in mancanza dell'esecuzione, il ripristino verrà eseguito d'ufficio con relativo addebito al proprietario o di altro obbligato, delle spese sostenute dal Comune. Qualora dall'incuria del fondo ne derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario anche con interventi temporanei (transennature, delimitazioni di parte del suolo pubblico ecc...) addebitando ad essi il relativo costo.

6. Al di fuori degli obblighi dettati dai commi precedenti e dal codice della strada, il Comune, con apposita ordinanza, può disporre, a carico dei proprietari di qualsiasi immobile o terreno prospiciente la pubblica via o comunque posto in centro abitato, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nei giardini privati nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni, lungo i muri contigui di cinta o confinanti con la sede stradale. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

7. In ogni caso i terreni liberi da colture devono essere sfalciati almeno 3 volte all'anno e devono essere tenuti sgomberi da sterpaglie, rovi e di ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi altro soggetto infestante. Non possono essere impiegati come luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie o materiali di rifiuto in genere.

8. Nei terreni di cui al precedente comma dovranno essere evitati gli impaludamenti ed i ristagni d'acqua.

9. La violazione del presente articolo, in tutti i suoi commi, comporterà la sanzione di cui all'art. 17 del Regolamento Comunale delle Sanzioni Amministrative pecuniarie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze.

ART. 22

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari o i conduttori di edifici, nell'ambito dei rispettivi obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente devono:

- a) tenere in perfetto stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- c) provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla pulizia dei numeri civici;
- d) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico sino al suolo;

2. I soggetti sopra indicati sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili.

3. Il Sindaco può disporre, a cura e spese del proprietario, tutte le opere necessarie a rimuovere dalle facciate degli edifici ogni elemento che rechi forte pregiudizio all'estetica ed all'armonia architettonica, nel cui contesto l'edificio stesso è inserito, in difformità a concessioni rilasciate.

ART. 23

DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni, affissioni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti, qualora lo richiedano motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta, in ogni caso, obbligo dei proprietari di provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

ART. 24

DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

1 E' vietato lanciare o lasciar cadere da veicoli: opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario.

2. In ogni caso, la distribuzione del suddetto materiale, previa autorizzazione comunale, deve essere fatta in modo tale da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

ART. 25

CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 17, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, anche nel caso in cui non vi sia occupazione di suolo pubblico.

2. Gli interessati dovranno presentare in Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

ART. 26

LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. In luogo pubblico o di pubblico passaggio è sempre vietata la lavatura e la riparazione di veicoli o altri oggetti personali e, salvo il rilascio di specifica autorizzazione, non si possono esercitare lavori artigianali. Sono, invece, consentite le riparazioni di breve durata provocate da guasti accidentali di piccola entità causati da forza maggiore o caso fortuito.

ART. 27

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La biancheria, i panni, gli indumenti e simili non possono essere lavati, stesi od appesi fuori dai luoghi privati o da quelli eventualmente stabiliti dall'Autorità.

2. E', altresì, vietato, distendere od appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e ai balconi prospicienti la pubblica via.

3. Tutte le operazioni sopra citate sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune e non si rechi danno alle persone che transitano nei luoghi sottostanti.

ART. 28

BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici: tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

ART. 29

PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI ED ABITAZIONI

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia ed intralcio ai passanti.

2. La pulizia dei suddetti luoghi, deve avvenire di norma - e salvo casi di oggettiva necessità - prima delle ore 8.00 e dopo le ore 19.00.

ART. 30

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici e chiunque sia nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

ART. 31

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti nei luoghi e con le modalità dettate nell'apposito specifico regolamento comunale ed analogamente ci si dovrà comportare per quanto attiene ai rifiuti e materiali di scarto voluminosi o ingombranti, non è consentito collocare sacchi all'esterno dei contenitori all'uopo adibiti.

2. E' comunque vietato gettare rifiuti, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua e nemmeno adibire terrazzi, pertinenze per deposito di rifiuti.

3. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni e fatto comunque divieto conferire nei contenitori di rifiuti solidi urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 32

TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI

1. Le ditte che, a fini commerciali, esercitano il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili devono essere munite di autorizzazione dell'autorità competente stabilita da disposizioni di legge.

2. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle specifiche ordinanze emanate.

3. Dovranno, in ogni caso, essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

4. La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia e, comunque, ad una distanza inferiore a metri 100 dai suddetti luoghi.

6. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al primo comma, può essere fatto soltanto su aree autorizzate dalla normativa vigente.

7. Il sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria, può disporre con ordinanza la limitazione dell'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

8. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

ART. 33

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto dello stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

ART. 34

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

1. Durante e dopo le nevicate, i proprietari o i conduttori delle abitazioni e gli esercenti di negozi, laboratori, pubblici esercizi, devono tenere pulito dalla neve il marciapiede o, nel caso in cui non ci sia marciapiede, uno spazio di almeno m. 1.50 antistante il fabbricato di rispettiva competenza ed in tempo di gelo devono spargervi segatura, sale, sabbia o altro materiale antisdrucchiolevole.

2. Qualora vi sia formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al precedente comma

devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

3. In caso di abbondanti neviccate l'Autorità Comunale potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera di evitare danni alle persone o alle cose.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua durante e dopo le precipitazioni nevose.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non deve in nessun caso essere cosparsa od accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo ostacolo od intralcio alla viabilità.

ART. 35

EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, a causa della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare ogni inconveniente.

3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

ART. 36

DIVIETI GENERICI

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, cose o animali;
- b) imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, rifiuti od altri oggetti;
- d) lasciare incustoditi o abbandonare animali di qualsiasi specie;

e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi all'uopo destinati;
f) effettuare, fuori dai luoghi destinati, ogni gioco per il quale sia necessario il lancio di oggetti;

2. E' altresì vietato:

a) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

b) introdurre veicoli nei giardini o spazi erbosi comunali;

c) introdurre cani nei giardini comunali se non autorizzati con apposita segnaletica;

d) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;

e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;

f) sdraiarsi o salire sulle panchine;

g) condurre animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura con la quale provvedere all'immediata pulizia del luogo;

h) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio di alimenti o bevande;

i) ai maggiori di anni 15 utilizzare gli impianti ed i giochi installati nei parchi pubblici destinati ai bambini.

3. I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili dell'imbrattamento causato dagli animali sulle vie, piazze, marciapiedi e passaggi pedonali. Essi, oltre a soggiacere alle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi imbrattati.

ART. 37

CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CAMPER ED ACCAMPAMENTI

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende, e camper.

2. Per ragioni di ordine ed igiene pubblica, può essere vietata anche la sosta temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative con i veicoli indicati al comma precedente.

3. Non è consentita in alcuna parte del territorio comunale la sosta, anche per breve periodo di carovane di nomadi o di gruppi organizzati.

TITOLO - III -
QUIETE E SICUREZZA NELL'ABITATO

ART. 38
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica o al riposo ed alle occupazioni altrui.

ART. 39
ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

1. Nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale, di indumenti e simili o che possano, comunque, offendere la pubblica decenza. E' altresì vietato esporsi nei suddetti luoghi con costumi che possano offendere il comune senso del pudore.

ART. 40
TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA

1. E' vietato adoperare in pubblico un linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale ed al buon costume, nonché offensivo del sentimento religioso. E' altresì vietata l'esposizione e l'affissione in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico, di merci, oggetti, manifesti, avvisi, pubblicazioni, illustrazioni o bozzetti che possano essere offensivi della morale, del buon costume o dei sentimenti religiosi. Quando alla violazione dei predetti divieti non siano applicabili le sanzioni del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative all'uopo previste dal Regolamento Comunale.

Art. 41
ABITAZIONI PRIVATE

1. È vietato provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8:00 e dopo le ore 19:00 nei giorni feriali e non prima delle ore 09,00 e non dopo le ore 17,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 42

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 01:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Area Servizi territoriali del Comune di Fontanafredda previo parere scritto della Giunta Comunale.

ART. 43

CORTEI - PROCESSIONI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Chiunque intenda promuovere cortei, cerimonie religiose o riunioni in luogo pubblico, pur nel rispetto delle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza, deve darne avviso al Comune mediante comunicazione scritta, almeno tre giorni prima di quello fissato per lo svolgimento, eccezion fatta per gli accompagnamenti del viatico e ai trasporti/cortei funebri (art. 27 T.U.L.P.S.)
2. Per le manifestazioni il cui svolgimento necessiti l'emanazione di provvedimenti relativi alla viabilità o che comunque implicino limiti o divieti alla circolazione, il relativo avviso deve essere inoltrato al Comune con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data dell'evento.
3. Per quanto invece attiene ai comizi elettorali, l'obbligo di preavviso è limitato a giorni due.

ART. 44 CUSTODIA DI ANIMALI

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.
In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla e d'affezione.
4. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 45 CIRCOLAZIONE E DETENZIONE DEI CANI IN LUOGHI PRIVATI, PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, di lunghezza non superiore e m 0,5 per cani di taglia media e grossa e m 2 per i cani di taglia piccola, inoltre l'animale di taglia grossa e per i cani di indole mordace dovranno essere muniti di idonea museruola.

2. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

3. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna, purché al seguito del cacciatore;

- i cani da pastore quando accompagnino le pecore;

5. I cani od altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono soggetti all'accalappiamento da parte del personale allo scopo preposto. Per tale motivo è proibito impedire, in qualsiasi modo, agli addetti alla cattura, di esercitare le loro funzioni o, addirittura di provocare o favorire la fuga degli stessi animali.

6. È fatto assoluto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

Art. 46

DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1) Nel centro abitato non è ammessa la detenzione, se non in numero limitato, e comunque che non sia fonte di disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa è altresì vietato ai detentori di animali, anche domestici, di lasciarli vagare in modo tale da costituire pregiudizio per la quiete pubblica o intralcio per la circolazione stradale o pericolo per la sicurezza in genere.

ART. 47

IMPIANTO DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI ABITAZIONI

1. Gli impianti ed i macchinari di ogni genere, a causa del rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri e tanto meno a causa di vibrazioni e scuotimenti di qualsiasi natura, non devono provocare recare danno o molestia.

2. Essi devono essere installati e montati a regola d'arte e secondo le prescrizioni della buona tecnica.

3. La propagazione dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitata, mediante il ricorso a tutti gli accorgimenti idonei ad evitare immissioni moleste. In ogni caso non è consentito lo svolgimento di tali attività nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali esse sono limitate alla fascia oraria 07 - 22.

ART. 48

SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE

1. Sono vietati gli abusi di segnalazione sonore con strumenti di qualsivoglia natura, ivi comprese le sirene.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 22 per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro e solo a condizione che le emissioni sonore siano di intensità moderata e sufficiente alla propagazione del suono esclusivamente entro i confini degli stessi. La durata dei segnali sonori non deve superare i dieci secondi.

3. L'Autorità comunale può, tenuto conto delle circostanze, disciplinare l'uso dei singoli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori che per la loro insistenza possano arrecare inconvenienti o disturbi.

ART. 49

DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali di allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri oggetti, percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 200 metri e deve definitivamente cessare entro quindici minuti dall'inizio se il segnale è intermittente, entro 10 minuti se il segnale è continuo.

b) unitamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nelle strade o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme, purché non ne derivi confusione per la circolazione stradale.

2. I segnali di allarme sopraindicati devono essere installati sugli edifici con il rispetto dovuto alle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 50

MESTIERI GIROVAGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati in tutto il territorio comunale e possono essere svolti, solo per periodi molto brevi, previa acquisizione di autorizzazione del Sindaco.

ART. 51

DEPOSITO DI CICLI - CARROZZELLE E CARRIOLE

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i passaggi, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

2. I mezzi sopra citati, allorché arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Locale e depositati in idoneo magazzino del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse per il trasporto e la custodia.

ART. 52

ROVINA DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATO

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo III del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine nel centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli o danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie. E' vietato installare cavi elettrici e di qualunque altro tipo sui muri che si affacciano sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Solo nei casi in cui, per ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili, non sia possibile adottare diversa soluzione, è consentito installare i predetti cavi, purché adeguatamente canalizzati.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

4 Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

ART. 53

COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

1. Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi o terrazzi oppure appesi alle pareti devono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o accessibili al pubblico.

2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

ART. 54

PROTEZIONI IN OCCASIONI DI LAVORO

1. Tutti coloro che lavorano in spazi pubblici o nelle adiacenze dei luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori e qualsiasi altro materiale possano cadere sui passanti e che il lavoro sia, comunque, causa di danno o molestia al pubblico o d'intralcio alla circolazione.

ART. 55

PROTEZIONE DI POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in qualunque luogo, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

ART. 56

APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 57

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

ART. 58
ESPOSIZIONI

1. Chiunque intenda attivare un'esposizione di qualsiasi genere anche in luoghi privati prospicienti vie e piazze pubbliche deve munirsi di apposita autorizzazione. La stessa può essere negata quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale.

ART. 59
USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

1. Le persone all'uso non autorizzate devono astenersi dall'usare o manomettere gli strumenti utilizzati per la regolazione della circolazione stradale e analogamente non possono usare analoghi segnali acustici o luminosi usati dagli operatori addetti alla viabilità o installati sui mezzi di soccorso.

ART. 60
IMPIANTI- CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi, funzionanti a gas combustibile, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno possedere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione degli incendi.

2. Il titolare o l'utilizzatore dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di legge e di sicurezza.

3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

ART. 61
GENERICI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Al fine di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi all'uso destinati ed autorizzati;

- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
- c) fare uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materiali infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di prevenzione di incendi, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini e nei parchi alle stoppie ed agli arbusti è consentito comunque l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purché venga effettuata in aree sufficientemente distanti dalle abitazioni e dalle pubbliche strade.

3. Chi accende fuochi, ovviamente nei casi e modi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, assistendo di persona e con mezzi adeguati sino al termine delle operazioni, al fine di impedire la propagazione di incendi.

4. Previa comunicazione è consentito l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania.

ART. 62

USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

1. Qualora si rendesse necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Coordinatore responsabile può disporre con ordinanza il divieto o la limitazione dell'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività simili è comunque vietato.

TITOLO - IV -

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 63

ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI

La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, da apposito Regolamento Comunale all'uopo predisposto .

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Corpo di Polizia Municipale scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dal Funzionario.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il Coordinatore, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, é tenuto al ripristino dello stato e dei luoghi e se inadempiente al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Fontanafredda - Corpo della Polizia Municipale ovvero direttamente presso il Tesoriere del Comune di Fontanafredda. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono

tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 64
REMISSIONE IN PRISTINO

1. Qualora dalla violazione sia derivato un danno al Comune o alla cosa pubblica, il Coordinatore di Area ordina al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata la remissione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. In caso di inadempimento dell'ordine di cui al precedente primo comma, l'Autorità comunale, potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO - V -
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale incompatibile con la presente normativa.

ART. 66
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, secondo quanto prescritto dall'art. 12 dello Statuto comunale.